

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ANDREA, MASSOBRIO, ROTTA e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1966

Concessione ai titolari di pensioni dirette di privilegio, a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, della facoltà di chiedere la revisione del trattamento privilegiato in caso di aggravamento delle infermità

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto i dipendenti degli enti locali hanno diritto alla concessione della pensione di privilegio allorchè contraggono, per ragioni di servizio, una infermità od una invalidità tali che li renda permanentemente invalidi a prestare ulteriore servizio. In tale eventualità il trattamento che viene loro corrisposto è commisurato, oltre all'anzianità di servizio ed allo stipendio percepito, anche alle infermità o invalidità contratte.

Queste ultime sono accertate al momento del pensionamento e se con il passare del tempo subiscono un aggravamento di ciò non si tiene conto ai fini pensionistici.

Infatti ai dipendenti degli enti locali, titolari di pensioni privilegiate, non è concessa la facoltà di far valere i maggiori diritti derivanti dall'eventuale aggravamento delle infermità contratte. Ciò è palesemente ingiusto perchè in caso di aggravamento delle infermità le pensioni di privilegio non vengono più ad essere commisurate all'entità dell'infermità come lo sono al momento della concessione e come dovrebbero continuare ad essere per tutto il periodo in cui vengono corrisposte al titolare. Inoltre con

tali disposizioni viene riservato ai dipendenti degli enti locali titolari di pensioni dirette di privilegio un trattamento più sfavorevole di quello concesso ai titolari di pensioni privilegiate già dipendenti statali. Per questi ultimi, infatti, l'articolo 10 della legge 25 aprile 1965, n. 488, contenente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti, dispone che « nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo ».

Sembra pertanto necessario concedere la stessa facoltà anche ai titolari di pensioni dirette di privilegio già dipendenti degli enti locali, per fare sì, come abbiamo detto, che il trattamento pensionistico ad essi corrisposto, sia costantemente commisurato alla gravità delle infermità di cui soffrono e da cui risulta ridotta la loro capacità lavorativa.

Al raggiungimento di un tale fine è pertanto diretto il presente disegno di legge che nell'articolo unico di cui è composto

prevede che i titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, in caso di aggravamento delle infermità per le quali è stato loro concesso il trattamento privilegiato, possano far valere i loro maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.

Inoltre, in analogia a quanto attualmente disposto per i titolari di pensioni privilegiate già dipendenti statali, lo stesso articolo prevede anche per i titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che ove la domanda per il riconoscimento

dell'aggravamento venga respinta la stessa può essere rinnovata per non più di due volte.

L'onere non rilevante cui gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro saranno tenuti a fare fronte per l'attuazione delle sopra indicate disposizioni, sarà da detti Istituti facilmente sopportabile dato che gli stessi chiudono ogni anno il loro bilancio in attivo.

Anche tale ragione ci fa pertanto confidare che vorrete dare la vostra approvazione a quanto previsto nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in caso di aggravamento delle infermità per le quali è stato concesso il trattamento privilegiato, possono far valere i loro maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.

Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta essa può essere rinnovata non più di due volte.